



Commissione di Garanzia dell'Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali

Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle attività giudiziarie dei magistrati tributari approvato dall'Associazione Magistrati Tributari il 17 ottobre 2003 valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 03/168 del 10 dicembre 2003 e pubblicato in G.U. n. 294 del 19 dicembre 2003.

Art 1

Ambito di Applicazione

La presente normativa si applica ai giudici tributari che svolgono la loro attività presso la commissione tributaria provinciale e regionale.

Art 2

Procedure di raffreddamento e conciliazione

In caso di sciopero e prima della proclamazione dell'astensione - deliberata dal Comitato Direttivo Centrale dell'Associazione Magistrati Tributari - dovrà essere assicurata la disponibilità alla composizione dei conflitti mediante l'adozione di procedure di conciliazione da esperirsi presso uno dei seguenti organi: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione di Garanzia o Ministro per la Funzione Pubblica.¹

Art. 3

Preavviso e requisiti della proclamazione

La proclamazione dovrà avere ad oggetto una singola azione di sciopero e dovrà essere comunicata per iscritto almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'astensione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Commissione di Garanzia ed al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, con l'indicazione della relativa motivazione, della data, della durata e delle modalità di attuazione dell'astensione stessa.²

¹ Ai sensi della delibera di orientamento n. 03/116 del 17 luglio 2003, in mancanza di espressa previsione nell'ambito dell'accordo in oggetto, "il periodo entro il quale – ai fini della proclamazione di una nuova azione di sciopero, nell'ambito della stessa vertenza – la procedura di raffreddamento e di conciliazione può non essere riattivata si intende fissato, salva la possibilità di fare riferimento a settori analoghi o similari, in 90 giorni dalla conclusione della precedente procedura, o dalla scadenza del termine entro il quale la medesima doveva essere portata a compimento".

² Sul contenuto degli atti di proclamazione v. delibera di orientamento della Commissione del 12 febbraio 2003.

Art. 4

Durata

Relativamente ad ogni singola vertenza la prima astensione non potrà durare più di 3 giorni consecutivi non festivi; la seconda e le ulteriori astensioni relative alla medesima vertenza non potranno superare i 6 giorni consecutivi non festivi.

Non potrà essere proclamato un nuovo periodo di astensione se non saranno trascorsi almeno 30 giorni dalla conclusione del precedente periodo di astensione.

Art. 5

Franchigie

Non potranno essere proclamate astensioni dall'attività nei periodi immediatamente precedenti e successivi alla sospensione dell'attività giudiziaria nel periodo feriale.

In questi casi l'astensione può iniziare non prima di una settimana dalla ripresa dell'attività giudiziaria e non può terminare oltre la settimana prima dell'inizio della sospensione della suddetta attività giudiziaria.

Art. 6

Revoca

La revoca dell'astensione già proclamata dovrà avvenire non meno di 5 giorni prima della data prevista per lo sciopero e ne dovrà essere data comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Commissione di Garanzia ed al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.³

A norma dell'art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, il superamento di tale limite è consentito quando sia stato raggiunto un accordo in sede di procedura di conciliazione ovvero quando la revoca dello sciopero sia motivata da un intervento della Commissione di Garanzia.

Art. 7

Prestazioni indispensabili

Durante l'astensione dovrà essere in ogni caso assicurato un livello di prestazioni compatibile con le finalità di cui all'art. 1, comma 2 lett. e), della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.

In particolare non potranno essere oggetto di astensione le attività connesse ai provvedimenti propriamente cautelari.

³ Sotto il profilo della equiparazione della sospensione o del differimento dello sciopero alla revoca, v. delibera n. 03/40 del 6 giugno 2003. V. anche la delibera n.03/45 del 12 marzo 2003, con la quale la Commissione ha deliberato che: *“i soggetti interessati che intendano adeguarsi all’indicazione immediata ex art.13, comma, 1, lett. d), legge n.146/1990 e succ. modd. devono revocare lo sciopero, oggetto di indicazione immediata, entro 5 giorni dalla data di ricevimento di tale indicazione; la mancata revoca dello sciopero entro tale lasso temporale impedisce di considerare la revoca successivamente intervenuta come revoca effettuata su richiesta della Commissione”*.

**COMMISSIONE DI GARANZIA
DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI**

Deliberazione: 03/168: Valutazione del codice di autoregolamentazione per lo sciopero dell'Associazione Magistrati Tributarî (pos. 15161) (rel. Martone)

(Seduta del 10.12.2003)

LA COMMISSIONE

nel procedimento pos. n. 15161, relativo alla valutazione del codice di autoregolamentazione per lo sciopero dell'Associazione Magistrati Tributarî

PREMESSO

1. che con comunicazioni del 6 febbraio e del 14 aprile 2003 la Commissione invitava l'Associazione Magistrati Tributarî alla predisposizione di una disciplina in materia di sciopero ed alla successiva trasmissione alla stessa Commissione per la prescritta valutazione di idoneità;

2. che in data 25 luglio 2003 il Presidente dell'Associazione Magistrati Tributarî comunicava alla Commissione di aver previsto l'inserimento all'ordine del giorno del Comitato Direttivo Centrale del 3 e 4 ottobre 2003 dell'approvazione di un codice di autoregolamentazione per i casi di astensione dall'attività giudiziaria dei magistrati tributarî;

3. che con nota del 23 ottobre 2003, sottoscritta dal suo Presidente, l'Associazione Magistrati Tributarî ha trasmesso il codice di autoregolamentazione per lo sciopero dell'Associazione Magistrati Tributarî, approvato dal Comitato Direttivo Centrale in data 17 ottobre 2003;

4 che la Commissione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, lett. a) della legge 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, ha richiesto, con nota del 28 ottobre 2003, prot. 12914, alle organizzazioni dei consumatori e

degli utenti riconosciute ai fini dell'elenco di cui alla legge n. 30 luglio 1998 n. 281, di esprimere il loro parere sull'atto di autoregolamentazione;

5. che successivamente a tale richiesta è pervenuto alla Commissione, in data 10 novembre 2003, il parere favorevole dell'Unione Nazionale Consumatori

CONSIDERATO

1. che l'art. 1, comma 2 della l. n. 146/1990, anche nel testo riformulato dalla legge n. 83/2000, include nei servizi considerati essenziali, “ limitatamente all'insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell'art. 2”, anche “l'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento a provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonché ai processi penali con imputati in stato di detenzione”;

2. che le prescrizioni della legge appena richiamate si riferiscono chiaramente anche ai soggetti chiamati a svolgere – a titolo professionale od onorario – funzioni giudiziarie sia come giudici (ordinari o speciali) che come addetti agli uffici del Pubblico Ministero (presso giudici ordinari o speciali);

3. che, alla luce dei principi costituzionali e nel silenzio della legge sulla fonte di disciplina delle prestazioni da erogare in caso di astensione dei magistrati dall'esercizio delle proprie funzioni, appare appropriato lo strumento del codice di autoregolamentazione;

4. che la disciplina approvata dal Comitato Direttivo Centrale della Associazione Magistrati Tributari si articola nei seguenti punti fondamentali:

- a) preavviso di “almeno 15 giorni prima dell'inizio” dell'astensione dalle funzioni giurisdizionali, “con indicazione della motivazione, della data e delle modalità di attuazione”, da comunicarsi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Commissione di Garanzia ed al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;
- b) durata massima della prima astensione di “tre giorni consecutivi non festivi” nonché di “sei giorni consecutivi non festivi” in caso di seconda e ulteriori astensioni relative alla medesima vertenza, con la precisazione che non può essere proclamato un nuovo periodo di astensione “se non saranno trascorsi 30 giorni dalla conclusione del precedente periodo di astensione”;
- c) esclusione delle astensioni dall'attività giudiziaria “nei periodi immediatamente precedenti e successivi alla sospensione dell'attività giudiziaria nel periodo feriale”;
- d) termine per la revoca spontanea di “non meno di 5 giorni prima della data prevista per lo sciopero” ovvero superamento di tale limite, ove la revoca avvenga per effetto del raggiungimento di un accordo “in sede di procedura di conciliazione o quando la revoca dello sciopero sia motivata da un intervento della Commissione di Garanzia”;

- e) costituiscono “prestazioni indispensabili” e vanno comunque assicurate “le attività connesse ai provvedimenti propriamente cautelari;

5. che inoltre, ai fini dello svolgimento delle procedure di raffreddamento, per quanto riguarda le Autorità destinatarie della facoltà di esperire il tentativo di conciliazione si rileva la competenza esclusiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VALUTA IDONEO

il codice di autoregolamentazione in esame, con i chiarimenti contenuti nei precedenti considerato;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, all'Associazione Magistrati Tributari.

DISPONE INOLTRE

la pubblicazione del codice di autoregolamentazione in esame e della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.